

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 06 **del mese di** ottobre
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DELLE FUSIONI DI COMUNI, AI SENSI DELL'ART. 4
COMMA 5 DELLA L.R. N. 1/2013. COMPOSIZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

Cod.documento GPG/2015/1628

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1628

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- gli artt. 15 e 16 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L.R. n. 24 del 08/07/1996 recante "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle Fusioni di Comuni" che disciplina il procedimento legislativo di fusione;
- le leggi regionali n. 1 del 07/02/2013 recante "Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna", n. 18 del 07/11/2013 "Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara", n. 19 del 07/11/2013 "Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini", n. 20 del 07/11/2013 "Istituzione del Comune di Sissa Trecasali mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma" e n. 8 del 09/07/2015, "Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia";

Considerato che l'art. 4, comma 5 della sopra richiamata legge regionale n. 1 del 2013, istitutiva del Comune di Valsamoggia prevede che "Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto

impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale un Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, di cui fanno parte funzionari del nuovo Comune e funzionari regionali. La Giunta regionale, con proprio atto: a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi; b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative; c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e del nuovo Comune”;

Considerato che anche le successive leggi regionali di fusione n. 18, n. 19 e n. 20 del 07/11/2013, all'art. 1 comma 4 e la legge regionale n. 8 del 09/07/2015 all'art. 1 comma 5 prevedono una integrazione del suddetto Osservatorio con funzionari dei nuovi Comuni istituiti mediante fusione;

Considerato che l'art. 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2013 prevede:

- che sia istituito un "Osservatorio regionale delle fusioni di Comuni" finalizzato al monitoraggio degli effetti scaturenti dal processo di fusione dei Comuni in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e alla verifica del concreto impatto su cittadini, enti pubblici ed imprese;
- che compito dell'Osservatorio sia prioritariamente quello di esaminare, in un'ottica di confronto tra tutti i soggetti interessati, le problematiche di natura tecnico-giuridica, amministrativa, burocratica e amministrativa derivanti dal processo di fusione, formulando e proponendo agli enti competenti congrue soluzioni operative;
- che tale organismo debba essere istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale con atto deliberativo di Giunta regionale nel quale disciplinare sia la composizione che le modalità di funzionamento dello stesso;

Tenuto conto che l'art. 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2013 prevede che tra i componenti dell'Osservatorio, oltre ai funzionari regionali ed ai funzionari dei nuovi Comuni, possano essere annoverati, sulla base di accordi con i

competenti organi, anche funzionari di altre amministrazioni pubbliche e ritenuto necessario e proficuo, sulla base della esperienza svolta nelle fasi di primo avvio dei nuovi Comuni istituiti mediante fusione, collaborare innanzitutto con le Prefetture territorialmente competenti, chiedendo loro disponibilità in tal senso;

Ritenuto peraltro che, sulla base delle esperienze maturate nei processi di fusione già conclusi, l'Osservatorio possa adoperarsi anche per incrementare la qualità dei procedimenti e lo sviluppo di buone pratiche proponendo azioni di miglioramento, semplificazione e accompagnamento a favore di tutti i Comuni che intendano intraprendere la scelta della fusione;

Ritenuto, per quanto concerne la partecipazione della Regione Emilia-Romagna al suddetto Osservatorio:

- di individuare quale struttura regionale preposta a seguire i lavori dell'Osservatorio la Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi, attraverso il Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali;
- di nominare il Responsabile di tale Servizio componente dell'Osservatorio regionale con funzioni di coordinamento;
- di prevedere quali altri funzionari regionali componenti i referenti per le fusioni di Comuni di ogni Direzione generale della Giunta regionale che verranno indicati da ciascun Direttore Generale;
- di riconoscere in capo al coordinatore la facoltà di invitare a partecipare alle sedute altri funzionari regionali in ragione delle questioni affrontate dall'Osservatorio e delle specifiche competenze richieste;
- di riconoscere ai componenti la facoltà di delegare altri funzionari ad intervenire in loro sostituzione;

Ritenuto, per quanto concerne la partecipazione al suddetto Osservatorio dei Comuni istituiti mediante fusione di prevedere quali componenti i funzionari referenti per la fusione che verranno indicati dai Sindaci interessati;

Considerata l'opportunità di valorizzare la collaborazione con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo di volta in volta interessati ai processi di fusione prevedendo, quali componenti dell'Osservatorio, i referenti

per le fusioni che verranno indicati da ciascun Prefetto territorialmente competente;

Valutato inoltre, in ragione della complessità e della varietà delle tematiche connesse ai processi di fusione:

- di favorire all'interno dell'Osservatorio anche la partecipazione di tecnici ed esperti di enti terzi che saranno invitati a partecipare in quanto competenti nelle materie oggetto d'esame;
- di disporre che l'individuazione, la partecipazione e la collaborazione di tali soggetti debbano essere concordate internamente dai componenti dell'Osservatorio in ragione delle specifiche esigenze emerse;

Ritenuto di individuare, conformemente alle competenze riconosciute dall'art. 4 comma 5 L.R. n. 1 del 2013, le seguenti modalità per il funzionamento:

- 1) l'Osservatorio si riunisce quando emergano questioni da esaminare, con cadenza almeno semestrale, e comunque all'occorrenza su richiesta dei suoi membri, attraverso convocazione del coordinatore trasmessa per via telematica;
- 2) il coordinatore definisce l'ordine del giorno delle sedute individuando l'elenco degli argomenti da trattare anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai componenti dell'Osservatorio o, tramite essi, da soggetti terzi;
- 3) l'Osservatorio esamina le questioni e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno verbalizzando quanto discusso e concordato nelle singole sedute e redigendo, ove necessario, un proprio parere condiviso in merito;
- 4) l'Osservatorio provvede altresì a relazionare agli organi di governo della Regione e ai nuovi Comuni nati da fusione, sull'attività svolta e gli eventuali pareri resi;
- 5) le attività di segreteria dell'Osservatorio vengono assicurate dalla struttura del Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali.

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, al Riordino istituzionale, Risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di istituire l'Osservatorio regionale delle fusioni dei Comuni, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. n. 1 del 2013;
- b) di riconoscere all'Osservatorio le funzioni previste dall'art. 4 comma 5 L.R. 1 del 2013 così come le funzioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- c) di definire la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Osservatorio nei termini di seguito riportati:
 - individuazione quale struttura regionale preposta a seguire i lavori dell'Osservatorio della Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi, attraverso il Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali;
 - nomina del Responsabile di suddetto Servizio quale membro dell'Osservatorio con funzioni di coordinamento;
 - individuazione, quali ulteriori componenti, dei referenti per le fusioni di ogni Direzione generale della Giunta regionale indicati da ciascun Direttore Generale;
 - riconoscimento in capo al coordinatore della facoltà di invitare a partecipare alle sedute altri funzionari regionali in ragione delle questioni affrontate dall'Osservatorio e delle specifiche competenze richieste;
- d) di individuare come ulteriori componenti i funzionari comunali referenti per la fusione che verranno indicati dai rispettivi Sindaci, nonché i funzionari delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo che verranno eventualmente indicati dai Prefetti territorialmente competenti;
- e) di favorire inoltre, all'interno dell'Osservatorio, la partecipazione di tecnici ed esperti di enti terzi competenti nelle materie oggetto d'esame prevedendo che l'individuazione, la partecipazione e la collaborazione di tali soggetti debba essere concordata internamente dai componenti dell'Osservatorio in ragione delle specifiche esigenze emerse;

- f) di approvare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio così come indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- g) di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- h) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1628

data 28/09/2015

IN FEDE

Filomena Terzini

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza